

ALLEGATO "B" ALLA DELIB. C.C. N. 66 DEL 06/08/2024



Comune di Quartu Sant'Elena
Città Metropolitana di Cagliari

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con deliberazione del C.C. n. 66 del 06/08/2024

Articolo 1

Istituzione dell'imposta ed oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina, nel Comune di Quartu Sant'Elena, l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14/03/2011, denominata di seguito imposta.

Articolo 2

Periodo di applicazione dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno si applicherà a decorrere dall'anno 2025 per il periodo dal 1° Marzo al 31 ottobre di ogni anno.

Articolo 3

Finalità dell'imposta

1. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei servizi pubblici locali funzionali o collegati al turismo.

Articolo 4

Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture turistico ricettive alberghiere, extralberghiere, all'aria aperta e nelle altre tipologie ricettive come individuate e definite dalla Legge Regione Sardegna n. 16 del 28/07/2017 e ss. mm. ii., situate nel Comune di Quartu Sant'Elena.
2. L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.

Articolo 5

Soggetti passivi e soggetti responsabili della riscossione

1. L'imposta è dovuta da chiunque pernotti in una delle strutture ricettive di cui al precedente articolo 4 e non risulti iscritto nell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Quartu Sant'Elena.
2. I soggetti responsabili della riscossione dell'imposta sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 4, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'articolo 4, comma 5-ter del D.L. 24/04/2017 n. 50 convertito nella L. 21 giugno 2017 n. 96 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'articolo 4, comma 5-bis del citato D.L. 24/04/2017 n. 50 convertito nella L. 21 giugno 2017 n. 96. In assenza di nomina del rappresentante fiscale si applicano le estensioni di responsabilità solidale previste dalla normativa vigente.
3. Ai fini della riscossione e del pagamento dell'imposta il Comune può anche stipulare

apposite convenzioni con i soggetti che gestiscono le piattaforme online di commercializzazione cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture e negli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui alla legge Regione Sardegna n. 16 del 28/07/2017 e ss. mm. ii. Tali convenzione devono comunque garantire l'incasso dell'imposta di soggiorno in maniera equivalente alle altre forme di riscossione ordinariamente previste.

Articolo 6

Pagamento dell'imposta e doveri dichiarativi

1. I soggetti responsabili della riscossione dell'imposta di cui al precedente art. 5 comma 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.
2. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica con cadenza trimestrale, con anticipazione all'ultimo giorno feriale utile in caso di festività e/o ponti, secondo le modalità approvate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 29.04.2022.
3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa del 200 (dal 100 al 200) per cento dell'importo dovuto.
4. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'art.13 del D.lgs. n.471/1997 e ss. mm. ii. E di cui all'art. 14 c.1 del presente regolamento.

Articolo 7

Misura dell'imposta

1. L'imposta è determinata per persona e per numero di pernottamenti. L'imposta può essere articolata in modo differenziato in relazione alla diversa tipologia di struttura ricettiva.
2. Per la determinazione dell'imposta si applicano le tariffe deliberate dalla Giunta Comunale nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge e dei criteri di cui al comma 1, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive.
3. L'imposta è applicata fino ad un massimo di 5(cinque) pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva.

Articolo 8

Tavolo tecnico

1. E' costituito un tavolo tecnico con funzioni consultive e progettuali, composto dai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto ricettivo alberghiero ed extralberghiero. Il tavolo tecnico è convocato dall'Assessore competente e si riunirà periodicamente (almeno una volta all'anno) per monitorare l'applicazione dell'imposta con particolare riferimento ai temi di cui all'art. 2.

Articolo 9

Agevolazioni ed esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a) gli iscritti all'Anagrafe dei residenti del Comune di Quartu Sant'Elena;
 - b) i minori che nel giorno di inizio del soggiorno non abbiano ancora compiuto i 14 anni di età;
 - c) i lavoratori della struttura ricettiva con rapporto contrattuale non residenti nel Comune;
 - d) i volontari che offrono il proprio servizio in città in occasione di emergenze ambientali;
 - e) le persone ospitate nelle strutture ricettive su disposizione dell'Autorità Pubblica a causa di particolari situazioni di emergenza;
 - f) i soggetti che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;
 - g) i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - h) entrambi i genitori accompagnatori dei soggetti di cui alla lettera f) e dei degenti di cui alla lettera g), qualora il paziente sia minore degli anni 18;
 - i) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. Ai fini della presente esenzione, per gruppo organizzato si intende il gruppo composto da almeno 20 persone con viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore professionale con unica prenotazione;
 - l) le persone con disabilità e le persone non autosufficienti, le cui predette condizioni risultino certificate ai sensi della vigente normativa regionale e/o nazionale del paese di provenienza ed un loro accompagnatore;
 - m) il personale appartenente alla Polizia di Stato e Locale, alle altre Forze Armate, nonché al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
 - n) gli agenti di viaggio per contratti turistici o educational;
 - o) giornalisti che svolgano servizi di promozione turistica del territorio.
 - p) anziani dal settantunesimo anno di età (paganti fino a 70 anni)
 - q) studenti che pernottano iscritti per frequenza effettiva di corsi di studio presso università o enti territoriali di cui al precedente punto p) previa presentazione del certificato di frequenza.
2. Escluse quelle indicate alle lettere a), b) e c), le esenzioni del comma 1 del presente articolo sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita autocertificazione da parte del soggetto obbligato al pagamento dell'imposta. Tale autocertificazione sarà conservata dalle strutture di cui all'articolo 4, comma 1, fino alla scadenza dei termini di accertamento dell'imposta dovuta.
3. La Giunta comunale, con propria deliberazione, può anche prevedere la riduzione dell'imposta, fino al suo azzeramento per determinati periodi dell'anno caratterizzati da scarso afflusso turistico.
4. Per particolari esigenze di carattere tecnico e/o contingente la Giunta comunale può deliberare la proroga, per tutti o per alcune categorie di soggetti obbligati, dei termini di dichiarazione e versamento previsti nel presente regolamento.

Articolo 10

Obblighi tributari e gestionali

1. I soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 5 devono fornire alla propria clientela adeguata comunicazione dell'applicazione, dell'entità, delle esenzioni e delle agevolazioni dell'imposta, utilizzando la modulistica e i supporti informativi multilingua forniti dal Comune e/o dal concessionario dell'imposta ove individuato, e attraverso l'affissione in appositi spazi ben visibili all'interno della struttura o dell'immobile oggetto di locazione.
2. I soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 5 devono comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno successivo alla fine di ciascun trimestre solare, il numero di pernottamenti imponibili e di quelli eventualmente esenti o con riduzione di imposta relativo al trimestre solare precedente, specificando il numero di coloro che hanno pernottato e il periodo di pernottamento di ciascuno.
3. La comunicazione di cui al comma 2 è redatta sugli appositi modelli, anche informatici, predisposti dal Comune e/o dal concessionario incaricato con obbligo di indicazione di tutti i dati richiesti con la stessa. I termini di presentazione della comunicazione che scadono di sabato, domenica od altro giorno festivo sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo.
4. Unitamente alla comunicazione di cui al comma 2, i soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 5 devono trasmettere al Comune le dichiarazioni che gli stessi sono tenuti a far compilare e sottoscrivere ai soggetti passivi che si rifiutano di corrispondere l'imposta ovvero trasmettere il nominativo dei soggetti che si rifiutano di corrispondere l'imposta e di compilare e sottoscrivere la relativa dichiarazione, anche senza il consenso espresso degli interessati, come prescritto dall'articolo 6 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati 2016/679.
5. Il Comune, anche per il tramite del concessionario incaricato, provvederà a fornire apposita modulistica, privilegiando il formato digitale, da compilare a cura dei soggetti di cui al precedente comma.
6. La rendicontazione avrà cadenza trimestrale e i soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 5, in qualità di agenti contabili, devono presentare al Comune il conto della gestione relativa al trimestre appena trascorso, su modello conforme alle disposizioni di legge ed in applicazione di quanto disposto dal Regolamento comunale di contabilità.
7. I soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 5 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune. Tali dichiarazioni vengono conservate dal gestore della struttura ricettiva il quale, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, agisce quale titolare del trattamento dei dati forniti, con esclusivo riguardo al procedimento di esenzione dall'imposta.
8. La comunicazione di cui al precedente comma 2 ed il conto della gestione di cui al precedente comma 6, debitamente compilati e sottoscritti, nonché corredati da fotocopia leggibile del documento di identità del sottoscrittore, devono essere presentati all'Ufficio Protocollo del Comune di Quartu Sant'Elena:
 - a) Ufficio Protocollo presso Comune di Quartu Sant'Elena;
 - b) a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso si

considerano presentati nella data di spedizione;

c) a mezzo posta elettronica certificata: in tal caso si considerano presentati nel giorno di ricezione della conferma dell'avvenuta consegna;

d) in via telematica, qualora il Comune renda disponibili tale funzione (in questo caso non è richiesta fotocopia documento di identità del sottoscrittore).

Articolo 11 Versamenti

1. L'imposta deve essere richiesta al momento del pagamento della ricevuta/fattura fiscale emessa dal gestore ovvero dal soggetto responsabile dell'obbligo tributario. Gli stessi soggetti provvedono all'incasso dell'imposta rilasciandone quietanza in cui si evidenzia che l'imposta è destinata al Comune di Quartu Sant'Elena.
2. L'importo dell'imposta da corrispondere è arrotondato all'euro inferiore se i decimali sono pari o inferiori a 49 centesimi di euro, all'euro superiore in caso contrario. Non sono dovuti i versamenti per somme di importo inferiore ad euro 0,50.
3. Il versamento a favore del Comune, avente ad oggetto quanto riscosso a titolo di imposta nel mese solare di riferimento, è effettuato entro il giorno 16 del mese solare successivo in uno dei seguenti modi a scelta dei soggetti di cui all'art 5 commi 2 e mediante le procedure messe a disposizione dal Comune di Quartu Sant'Elena:
4. In tutti i casi dovrà essere indicata quale causale del versamento: "Imposta di soggiorno – mese n. ... dell'anno ...".

Articolo 12 Attività accertativa e sanzionatoria

1. Ai fini dell'attività di accertamento e per il correlato sistema sanzionatorio sull'imposta di soggiorno si rinvia alle disposizioni normative nazionali che disciplinano la materia tributaria degli enti locali applicabili tempo per tempo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa minima prevista dalla normativa tributaria degli enti locali in vigore tempo per tempo.
3. Sulle somme dovute in conseguenza delle violazioni sanzionabili si applicano gli interessi nella misura annua del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui divenuti esigibili.
4. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, di cui all'art. 10, comma 2 del presente regolamento, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 50,00 (da 25 a 500 euro) ai sensi dell'articolo 7-bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. In caso di recidiva, e pertanto dalla seconda violazione accertata negli ultimi tre anni, la suddetta sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita in 500,00 euro.
5. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 10, comma 1 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 50 (da 25 a 100 euro), ai sensi dell'articolo 7-bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. In caso di recidiva, e pertanto dalla seconda violazione accertata negli ultimi tre anni, la suddetta sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita in 100,00 euro.
6. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 9, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione

amministrativa pecuniaria di Euro 200 (da 150 a 500 euro), ai sensi dell'articolo 7-bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. In caso di recidiva, e pertanto dalla seconda violazione accertata negli ultimi tre anni, la suddetta sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita in 500,00 euro.

7. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi del successivo comma 9 del presente articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 200 (da 150 a 500 euro), ai sensi dell'articolo 7-bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. In caso di recidiva, e pertanto dalla seconda violazione accertata negli ultimi tre anni, la suddetta sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita in 500,00 euro.
8. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 4 a 7 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
9. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo ed al fine di contrastare l'elusione e la evasione del tributo il Comune, oppure il concessionario incaricato, possono invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive ed i soggetti Responsabili del pagamento, ad esibire o trasmettere atti, documenti e questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico nel rispetto delle procedure di accesso alla documentazione nell'ambito delle procedure di accertamento tributario.
10. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

Articolo 13 **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Gli interessi spettanti sulle somme da rimborsare, nella misura annua del tasso di interesse legale, sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. Non si procede al rimborso per le somme di importo pari o inferiore ad euro 12,00.
4. Nel caso di versamento dell'imposta in misura eccedente rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata solo a seguito di presentazione al Comune di apposita richiesta motivata e documentata e solo previa autorizzazione alla stessa da parte del Comune, nella prima scadenza di versamento successiva al rilascio dell'autorizzazione comunale

Articolo 14 **Contenzioso, Autotutela e Istituti Deflativi del contenzioso**

1. Per le controversie concernenti i provvedimenti tributari si fa riferimento alla normativa nazionale disciplinante il contenzioso tributario.
2. Per le controversie concernenti le sanzioni amministrative irrogate ai sensi della Legge n. 689/1981, si fa riferimento alla normativa nazionale disciplinante il contenzioso civile.

3. Le autorità giudiziarie sono quelle territorialmente competenti.
4. Il Comune applica l'istituto dell'autotutela sulla base dei principi stabiliti dalla normativa vigente in materia.
5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni regolamentari comunali relative agli istituti deflativi del contenzioso tributario salvo che le medesime non siano state superate da disposizioni normative nazionali successive.

Articolo 15 **Modalità di gestione dell'imposta**

1. Il Comune gestisce la liquidazione, l'accertamento e la riscossione volontaria e coattiva dell'imposta in forma diretta ovvero, mediante affidamento a terzi nelle forme consentite dalla normativa, anche separatamente, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b) del D.lgs. n. 446/1997.

Articolo 16 **Disposizioni transitorie e finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione sul Portale del federalismo Fiscale;
2. Nel primo anno di applicazione dell'imposta le sanzioni di cui all'articolo 12 del presente regolamento non verranno irrogate nel caso in cui i soggetti obbligati provvedano alla regolarizzazione dell'adempimento entro 60 giorni dalla ricezione di apposita richiesta da parte del Comune.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di imposta di soggiorno e di tributi comunali in quanto compatibili.